

IVA

Gli sconti merce tra fatture e scontrini

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Gli **sconti merce** sono considerati, ai fini Iva, operazioni **fuori dal campo di applicazione**.

Non concorre a formare la base imponibile, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, numero 2\), D.P.R. 633/1972](#), il **valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono** in conformità alle **originarie condizioni contrattuali**, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota Iva più elevata.

Per **valore normale** si intende l'intero importo che il cessionario, al medesimo stadio di commercializzazione di quelli in cui avviene la cessione di beni, **dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza** ad un **cedente indipendente** per ottenere i beni in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione, ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#).

In generale, come già indicato nella circolare 25/E/1979, per le **cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono** *“la non imponibilità sussiste a condizione che le medesime siano previste nelle pattuizioni originarie, ovvero che non abbiano ad oggetto beni ad aliquota più elevata rispetto a quella relativa ai beni oggetto della cessione principale. Conseguentemente, sono soggette al tributo le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non potendo tra l'altro trovare applicazione nella specie la disposizione di cui al punto n. 4 dell'articolo 2, che limita la tassazione delle cessioni gratuite soltanto a quelle di propria produzione o commercio”*.

Secondo il citato [articolo 2, punto 4\), D.P.R. 633/1972](#), sono **escluse dalla base imponibile le cessioni gratuite di beni** la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, di **costo unitario non superiore a 50 euro**, o quelli per cui **non è stata detratta l'Iva al momento** dell'acquisto o importazione (la natura operazione nel tracciato xml della fatturazione elettronica è N2.2).

Sono **normalmente imponibili le altre cessioni gratuite di beni** la cui produzione o commercio

rientra nell'attività propria dell'impresa. Il corrispettivo è costituito dal **prezzo di costo dei beni** o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ([articolo 13, comma 2, lettera c, D.P.R. 633/1972](#)).

Nel caso di **sconto in natura**, la determinazione della base imponibile ai fini Iva ([articolo 13 D.P.R. 633/1972](#)) va effettuata al **netto dello sconto concesso in fattura**; l'importo che così risulta costituisce l'effettivo corrispettivo della cessione convenuto tra le parti.

La procedura trova applicazione soltanto in caso di **sconti preventivi riconosciuti in fattura**, mentre nelle ipotesi di **sconti e abbuoni successivi** alla emissione del documento, previsti da contratto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 26, comma 2, cioè alle **variazioni in diminuzione** (risoluzione 501171/E/1975).

Nello stesso senso, peraltro, la risoluzione 362125/E/1986 ha ribadito che le *“cessioni a titolo di sconto o di abbuono anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione della richiamata disposizione contenuta nell'articolo 15, n. 2), del D.P.R. n. 633, sempreché, beninteso, le cessioni stesse siano poste in essere **in conformità alle originarie condizioni contrattuali** e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono”*.

Seppur non sia prevista la forma scritta, occorre in tal senso **supportare documentalmente le originarie condizioni contrattuali**.

Nel caso in cui siano rispettate le condizioni richieste, nel tracciato xml della fatturazione elettronica la **natura operazione** abbinata agli sconti, premi e abbuoni previsti in base alle originarie condizioni contrattuali è **N1 - escluse ex** [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#).

Tra gli **elementi obbligatori**, in base all'[articolo 21, comma 2, lettera h\), D.P.R. 633/1972](#), occorre indicare in fattura *“i corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2)”* D.P.R. 633/1972.

Si evidenzia, infine, che la [circolare 3/E/2022](#), in risposta ad una **consulenza giuridica** in tema di Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri – Quesiti sulla compilazione del tracciato XML – [Articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#), ammette al fine di semplificare la rappresentazione delle operazioni nel documento commerciale relativo ai corrispettivi telematici, una **soluzione alternativa all'utilizzo del codice N1**.

A condizione che i **beni oggetto di sconto abbiano un'aliquota propria pari o inferiore** a quella applicata agli altri beni oggetto della transazione, in alternativa all'indicazione nel Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N1, risulta ammessa l'esposizione sotto riportata.

Bene A	% Iva 10	Importo 100,00 comprensivo di Iva
Bene B	% Iva 10	Importo 80,00 comprensivo di Iva

Bene C	% Iva 10	Importo 30,00 comprensivo di Iva
Bene C SCONTO	% Iva 10	Importo (-) 30,00 comprensivo di Iva
Totale complessivo		180,00 di cui Iva 16,36

Nel caso in cui il bene oggetto di sconto abbia **un'aliquota Iva superiore** a quella degli altri beni oggetto della transazione **non potrà godere in ogni caso dell'esclusione dalla base imponibile Iva** e sarà assoggettato ad imposta.